

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 8 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 20 APRILE 2023

L'anno duemilaventitré il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore 15,20, in Trapani nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Longo Salvatore - **Presidente**, Avv. Vulpitta Giulio – **Consigliere Segretario**, Avv. Spina Ivana – **Consigliere Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Blunda Daniela, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Mazzarella Loredana, Avv. Muccioli Luca Maria, Avv. Orlando Maria ed Avv. Todaro Maria Grazia.

Risulta assente il Consigliere Avv. Castiglione Giacomina.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Domande di iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
4. Elenco Speciale dei docenti e dei ricercatori universitari;
5. Cancellazione Albo Avvocati;
6. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati;
7. Richieste parere;
8. Compiuta pratica;
9. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
10. Consiglio Nazionale Forense;
11. Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo;
12. Formazione professionale forense;
13. Scuola formazione forense Avv. Pietro Drago di Trapani;
14. Pagamento fatture ai fornitori;
15. Protocollo liquidazione compensi professionisti delegati alle vendite;
16. Varie ed eventuali;
17. Recupero crediti morosi più anni;
18. Cassa nazionale previdenza ed assistenza forense;
19. Comunicato stampa questione legittimo impedimento.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa quindi all'esame del primo punto posto all'O.d.G. (**Pareri di congruità sui compensi professionali**) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in relazione alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

a) Con riferimento all'istanza N. 695/2023 di Prot. del 02/03/2023 – F13 P N. 9/2023 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del Sig. =====, il Consigliere Segretario, nella qualità di relatore del procedimento, riferisce di avere inviato in data 30.03.2023 la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, così come formulata dall'iscritto, rideterminando il totale dei compensi in € =====, oltre spese generali ed accessori di legge, rispetto all'originaria richiesta di € =====, oltre spese generali ed accessori di legge.

L'Avv. =====, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha fornito alcun riscontro.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 695/2023 del 02/03/2023 – F13 P N. 9/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. ===== innanzi il Tribunale di Trapani in composizione collegiale.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto;

Ritenuto, in particolare, che, alla luce dell'attività professionale effettivamente svolta, non sembra trovare concreta giustificazione né la richiesta di liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria, in quanto dagli atti non emerge che essa abbia avuto luogo, né l'aumento del 50 % in relazione alla particolare importanza e complessità delle prestazioni svolte;

Dato atto che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha presentato controdeduzioni;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, così determinato:

===== omissis =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

b) Con riferimento all'istanza N. 1004/2023 di Prot. del 29/03/2023 – F13 C N. 1/2023 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente =====, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppe Marabete, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza presentata dall'Avv. ===== (Prot. N. 1004/2023 del 29/03/2023 – F13 C N. 1/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente Avv. =====, per le prestazioni professionali svolte nella causa civile iscritta al n. ===== promossa innanzi il ===== nei confronti del predetto =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura, alla difficoltà ed al valore della controversia, alla quantità e qualità delle attività compiute, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate e ai risultati conseguiti, stimasi congrua la liquidazione del compenso in conformità alla richiesta dell'iscritto per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018;

Vista la proposta di liquidazione del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppe Marabete; ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato in materia civile), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato presentate attraverso il sistema PSS Telematico, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 47-2023 G.P.; N. 82-2023 G.P.; N. 93-2023 G.P.; N. 128-2023 G.P.; N. 173-2023 G.P.; N. 249-2023 G.P.; N. 254-2023 G.P.; N. 257-2023 G.P.; N. 258-2023 G.P.; N. 264-2023 G.P.; N. 267-2023 G.P.; N. 269-2023 G.P.; N. 274-2023 G.P.; N. 275-2023 G.P.; N. 277-2023 G.P.; N. 285-2023 G.P.; N. 288-2023 G.P.; N. 290-2023 G.P.; N. 295-2023 G.P.; N. 297-2023 G.P.; N. 300-2023 G.P.; N. 301-2023 G.P.; N. 304-2023 G.P.; N. 307-2023 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica PSS Telematico, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato in materia civile), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13.04.2023 dall'Avv. =====, n. q. di difensore =====, volta ad ottenere la correzione e/o integrazione della delibera n. 243/2019 del 21.3.2019, con la quale il COA di Trapani ha accolto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata =====, per promuovere un procedimento civile innanzi il Tribunale di Trapani avente ad oggetto =====. La correzione si rende necessaria in quanto il provvedimento, generato automaticamente dal sistema P.S.S. Telematico utilizzato dal C.O.A. per la gestione delle istanze di gratuito patrocinio, non riporta il

nominativo del soggetto che agisce in giudizio in rappresentanza del minore, così come espressamente indicato nell'istanza inoltrata in data 6/3/2019 dall'Avv. =====.

Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Presidente Avv. Salvatore Longo,

- Letta l'istanza 13.04.2023 dell'Avv. =====;
- Richiamata la delibera consiliare n. 243/2019 G.P. del 21.03.2019;
- Ritenuto che il Consiglio dell'Ordine, con il provvedimento del 21.03.2019, ha deliberato l'ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato =====;
- Considerato che la mancata indicazione del soggetto che agisce in giudizio in rappresentanza della minore è una circostanza riconducibile esclusivamente al sistema di generazione automatica del provvedimento tramite la piattaforma telematica utilizzata dal C.O.A. per la gestione delle istanze di gratuito patrocinio;
- Ritenuto pertanto necessario procedere alla correzione dell'errore materiale di cui alle premesse.

Per tutto quanto sopra premesso, valutato e ritenuto

DELIBERA

1) di modificare parzialmente il provvedimento consiliare n. 243/2019 G.P. del 21/03/2019, come segue:

Il Consiglio,

nella seduta del 21/03/2019,

* esaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Prot. n° 730/2019 G.P. presentata in data 06/03/2019 =====

OMISSIS

“**DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato =====, (.....) per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani =====
avente ad oggetto =====

2) di confermare la validità della citata determinazione n. 243/2019 G.P. del 21/03/2019 in ogni altra parte;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

Manda alla segreteria per i consequenziali adempimenti.

§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (**Iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza

presentata in data 05/04/2023 dall'Avv. **Palmeri Elisa**, iscritta al n. 538 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 03/10/2006, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra;

Esaminato il fascicolo personale dell'Avv. **Palmeri Elisa** e ritenuto che la stessa risulta inserita - a far data dal 10.11.2008 - nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari;

Ritenuto che la richiedente, con l'istanza in esame, intendere estendere la disponibilità ai procedimenti penali;

Constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Palmeri Elisa**, nata ad Alcamo (TP) il 09/11/1976, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti penali.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (Elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari), il Consigliere Segretario rende noto che l'Università degli Studi di Palermo, con nota del 06/04/2023, ha comunicato che l'Avv. ===== OMISSIS =====. Il Consiglio prende atto e dispone l'aggiornamento del fascicolo personale dell'iscritta.

§ In relazione al quinto punto dell'ordine del giorno (Cancellazione Albo Avvocati):

1) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza depositata in data 05/04/2023 dall'Avv. **Amodeo Pasquale Marco**, nato ad Alcamo (TP) il 08/12/1992, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 16/04/2023.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

===== OMISSIS =====

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Amodeo Pasquale Marco**, nato ad Alcamo (TP) il 08/12/1992, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 16/04/2023.

Avverte l'Avv. Amodeo Pasquale Marco che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2023 per l'anno 2022 e del Modello 5/2024 per l'anno 2023, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

2) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza depositata in data 14/04/2023 dall'Avv. **Vultaggio Francesca**, nata ad Erice (TP) il 28/08/1977, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 17/04/2023.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l'Avv.

Vultaggio

===== OMISSIS =====

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Vultaggio Francesca**, nata ad Erice (TP) il 28/08/1977, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 17/04/2023.

Avverte l'Avv. Vultaggio Francesca che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2023 per l'anno 2022 e del Modello 5/2024 per l'anno 2023, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

3) Il Consigliere Segretario comunica che il giorno 13 aprile 2023 è venuto a mancare all'età di 66 anni dopo una breve, quanto inesorabile malattia l'Avv. **Pietro Maria Vitiello**, iscritto all'Albo degli Avvocati dal 16/06/1992. Il Consiglio, nell'esprimere il più profondo rammarico per la prematura scomparsa dello stimato collega, di cui ricorda, con commozione, il coraggio e la dignità con cui ha combattuto la malattia, oltre che l'impegno e la dedizione per la professione esercitata con grande forza e determinazione anche sino agli ultimi giorni della sua esistenza, all'unanimità, delibera di procedere alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Pietro Maria Vitiello**, nato ad Alcamo (TP) il 22/02/1957. Manda alla segreteria per le comunicazioni conseguenti al Consiglio Distrettuale di disciplina di Palermo, al Presidente del Tribunale di Trapani ed ai Presidenti di Sezione del Tribunale di Trapani.

===== OMISSIS =====

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

§ Prima di passare alla trattazione del sesto punto iscritto all'ordine del giorno (**Iscrizione Registro Praticanti Avvocati**), il Consigliere Segretario ritiene opportuno procedere preliminarmente all'esame della richiesta di parere presentata in data 03.04.2023 dalla Dott.ssa Vulpetti Carla, nata ad Erice (TP) il 28/05/1996, in quanto ritenuta propedeutica all'ammissione al tirocinio forense della stessa.

Il quesito riguarda la durata della frequenza dei corsi, previsti dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 per gli iscritti al Registro dei Praticanti, nell'ipotesi in cui questi abbiano già concluso, con esito positivo, il tirocinio uffici giudiziari a norma dell'art. 73 D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 e che, di conseguenza, potranno svolgere soltanto sei mesi di pratica forense per accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Segretario.

Si passa quindi all'esame del quesito posto dalla Dott.ssa Vulpetti sulla durata del corso obbligatorio previsto dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed il consigliere Segretario riferisce che sulla questione oggetto della richiesta di parere, il Consiglio Nazionale Forense, con riferimento ad un quesito posto dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi datato 14 giugno 2022, nella seduta amministrativa del 15 luglio 2022, ha assunto il parere che di seguito si riporta:

*"Il D.M. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73. **Allo stesso tempo, tuttavia, si osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario, ha la durata – predeterminata da una legge successiva all'articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018 – di sei mesi.**"*

Tutto ciò premesso, il Consiglio, in linea con quanto indicato nel parere del 15 luglio 2022 del C.N.F., da cui vi è ragione di discostarsi, delibera che gli iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati che - avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 73 comma 13° del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - dovranno svolgere solamente sei mesi di tirocinio forense, avranno l'obbligo di frequentare i corsi previsti dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n.

247 per una durata equivalente al periodo di pratica forense che sono tenuti ad espletare e, quindi, limitatamente ad un solo modulo semestrale rispetto ai tre in cui risulta articolato l'intero corso.

§ Si passa quindi all'esame del sesto punto iscritto all'ordine del giorno (Iscrizione Registro Praticanti Avvocati), ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 03.04.2023 presentata dalla Dott.ssa **Vulpetti Carla**, nata ad Erice (TP) il 28/05/1996, volta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, a norma dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta agli atti dall'interessata attestante l'esito positivo del tirocinio di formazione, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98), svolto presso il Tribunale di Trapani;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il Decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018), regolamento che attua la previsione di obbligatorietà dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si applica, in base al D.M. Giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ai tirocinanti iscritti nel Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022,

Visto il parere del 15 luglio 2022 del Consiglio Nazionale Forense;

Accertato che la richiedente risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere la Dott.ssa **Vulpetti Carla**, nata ad Erice (TP) il 28/05/1996, nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Con avvertenza che, allo stato, la Dott.ssa Vulpetti Carla potrà accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, soltanto dopo aver svolto sei mesi di pratica forense ed

avere frequentato un modulo semestrale di un corso di formazione avente i requisiti indicati dal DM 17/2018.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (Iscrizione Registro Praticanti Avvocati), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 06/04/2023 dal Dott. **Pernice Vincenzo**, nato a Mazara del Vallo (TP) il 03/11/1998, volta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, a norma dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il Decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018), regolamento che attua la previsione di obbligatorietà dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si applica, in base al D.M. Giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ai tirocinanti iscritti nel Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022,

Accertato che il richiedente risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere il Dott. **Pernice Vincenzo**, nato a Mazara del Vallo (TP) il 03/11/1998, nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Con avvertenza che, allo stato, il Dott. Pernice Vincenzo potrà accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, soltanto dopo aver svolto la pratica forense ed avere frequentato un corso di formazione avente i requisiti indicati dal DM 17/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (**Richiesta di parere**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 31.03.2023 dall'Avv. ===== , volta ad ottenere il parere del Consiglio sulla sussistenza di eventuali profili di incompatibilità con l'assunzione della carica di vice-Presidente o di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione I Girasoli ODV (Organizzazioni di volontariato) di cui ha allegato lo statuto.

Comunica di avere esaminato lo statuto dell'associazione e di essere pervenuto alla conclusione che si ravvisi un'ipotesi di incompatibilità tra l'assunzione della carica di vice-presidente o di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e l'esercizio della professione forense.

L'esame della fattispecie sottoposta alla attenzione del Consiglio dell'Ordine non può prescindere dalla ratio sottesa agli art. 18 della L. 31/12/2012 n. 247.

L'art. 18, lett. b), stabilisce che la professione forense **"è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui."**

Inoltre, il disposto normativo di cui all'art. 18 della L. 247/2012 circoscrive l'incompatibilità fra professione forense e cariche sociali alle sole ipotesi in cui il soggetto sia titolare di effettivi poteri gestionali, non riconoscendo alcuna condizione di incompatibilità qualora le sue funzioni fossero di mera rappresentanza.

Pertanto, richiamati gli articoli dello statuto dell'associazione che seguono, in quanto rilevanti:

Art. 2 Scopi, finalità e attività:

OMISSIS

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una più attività di interesse generale di seguito descritte.

Si considerano interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

OMISSIS

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata. Situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Da quanto precede e tenuto conto che l'Avv. ===== andrebbe ad assumere ruoli gestori e che potrebbero attribuire la legale rappresentanza dell'ente, il Consiglio ha ritenuto che, oggettivamente, sussista, nel caso di specie, una ipotesi di incompatibilità che non consente l'assunzione della predetta carica in funzione degli scopi sopra richiamati che l'ente si prefigge, unitamente a tutti gli altri di nobile profilo.

Concludendo, il Consiglio dell'Ordine dichiara che l'esercizio della professione forense è incompatibile, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L. 31/12/2012 n. 247, con la carica di vice Presidente o di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione =====. Manda al Segretario per la comunicazione del parere all'=====.

§ Si passa, quindi, all'esame dell'ottavo punto posto all'O.d.G. (Compiuta Pratica) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: Dott. **Cracchiolo Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 20/07/1991, iscritto al N. 2954 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021, Dott.ssa **Lauria Lucrezia**, nata ad Alcamo (TP) il 17/12/1997, iscritta al N. **2969** del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 23/09/2021, Dott. **Rallo Claudio Samuele**, nato a Palermo il 26/10/1993, iscritto al N. 2983 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/03/2022, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Presidente, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati):

1) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 30.03.2023 dal Dott. **Tutone Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 10/07/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott.

Tutone Giuseppe è stato iscritto al n. 2878 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 12/09/2019;

===== OMISSIS =====

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Tutone Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 10/07/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

2) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 30.03.2023 dal Dott. **Cracchiolo Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 20/07/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Cracchiolo Filippo** è stato iscritto al n. 2954 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 22/04/2021 e che, con successiva delibera del 10.03.2022, il medesimo è stato ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in sostituzione dell'Avv. **Ciacio Damiano**.

===== OMISSIS =====

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Cracchiolo Filippo**, nato ad Alcamo (TP) il 20/07/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

Avverte inoltre che la cancellazione dall'Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria in sostituzione dell'Avv. **Ciacio Damiano**, conseguenziale all'autorizzazione concessa a suo tempo, facendo presente che l'eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessato, all'Avv. **Ciacio Damiano**, al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

3) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14.04.2023 dal Dott. **Rallo Claudio Samuele**, nato a Palermo il 26/10/1993, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 14.04.2023.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Rallo Claudio Samuele** è stato iscritto al n. 2983 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 24/03/2022;

===== OMISSIS =====

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Rallo Claudio Samuele**, nato a Palermo il 26/10/1993, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 14.04.2023. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (**Consiglio Nazionale Forense**), il Consigliere Segretario riferisce che il C.N.F., con nota del 13.04.2023, ha trasmesso le linee guida generali, licenziate dalla Scuola Superiore della Magistratura, previa interlocuzione con il C.N.F. e con gli Ordini Nazionali dei Commercialisti e del Notariato, aventi ad oggetto la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Maria Orlando di approfondire la questione e di riferire alla prossima seduta del Consiglio.

Alle ore 15,30, il Presidente sospende temporaneamente la seduta ordinaria del Consiglio per proseguire in adunanza pubblica ai fini dell'espletamento dei giuramenti da parte degli Avvocati **Aleo Loredana** e **Piritore Carlotta**, che hanno conseguito l'iscrizione all'Albo degli Avvocati nella scorsa seduta del 6 aprile 2023.

Vengono, quindi, introdotti in aula consiliare gli Avvocati **Aleo Loredana**, nata ad Erice (TP) l'11/09/1993 e **Piritore Carlotta**, nata a Palermo il 25/10/1993, le quali chiedono, giusta delibera d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Trapani in data 6 aprile 2023, di assumere l'impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, per poter esercitare la professione forense.

Ammesse una alla volta a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, ripetono la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, come da separati verbali, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara gli Avv.ti **Aleo Loredana** e **Piritore Carlotta**, come sopra generalizzate, investite delle funzioni di Avvocato.

Terminate le formalità di rito, il Presidente Avv. Salvatore Longo, dopo un breve discorso introduttivo e di benvenuto, formula alle due giovani colleghe il più sincero augurio di buon lavoro.

Alle ore 15,45, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio e dà atto che l’adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione dei restanti argomenti all’ordine del giorno.

§ Passando all’esame dell’undicesimo punto posto all’O.d.G. (Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, in data 31.03.2023, ha trasmesso il provvedimento di archiviazione emesso il 24/01/2023 nel procedimento disciplinare n. 273/2022 C.D.D. a carico dell’Avv. ===== in relazione all’esposto N. 21 del 11.11.2022 presentato dal =====. Il Consiglio prende atto.

§ Passando all’esame del dodicesimo punto posto all’O.d.G. (Formazione Professionale Continua):

EVENTI FORMATIVI IN CONVENZIONE:

- La Camera Penale di Trapani, con nota del 13.04.2023, ha comunicato che il prossimo 5 maggio 2023 organizzerà presso il Tribunale di Trapani (Aula Bunker) un convegno sulla riforma Cartabia, giusta convenzione con il COA Trapani. Al tempo stesso, la Camera Penale ha richiesto che il servizio di registrazione dei partecipanti sia affidato ad una hostess, il cui compenso sarà detratto dal contributo dovuto dal Coa sulla base della convenzione. Il Consiglio ratifica l’accreditamento dell’evento formativo, come da convenzione con N. 4 crediti formativi, e, previa astensione del Consigliere Avv. Loredana Mazzearella nella qualità di RPCT, delibera di autorizzare la concessione in favore della Camera Penale di Trapani del contributo di euro 500,00, come da convenzione, da cui saranno detratte le spese anticipate dall’Ordine, pari ad euro 62,50, per l’incaricata alla registrazione

dei partecipanti al convegno, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione dei relativi mandati di pagamento impegnando l'intera somma di euro 500,00 sul capitolo 26.1 spese di formazione – contributi ad associazioni.

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- L'Avv. Lidia Lo Presti, n. q. di referente AIAF - Sez. territoriale di Trapani, con istanza del 14.04.2023, ha richiesto l'accREDITAMENTO con n. 4 c.f. e la concessione del patrocinio dell'Ordine in relazione al convegno organizzato dall'AIAF dal titolo "Dal testo all'applicazione della norma. Il nuovo rito unico delle persone, dei minori e delle famiglie" che si terrà il prossimo 17 maggio 2023 a Trapani presso l'Aula G. Falcone del Palazzo di Giustizia. Al contempo, ha richiesto la concessione di un piccolo contributo per offrire ai partecipanti un caffè di benvenuto. Il Consiglio delibera l'accREDITAMENTO del convegno con n. 3 c.f. e, previa astensione del Consigliere Avv. Loredana Mazzarella, n. q. di R.P.C.T., autorizza la concessione di un contributo di euro 200,00 impegnando la somma sul capitolo 26.1 spese di formazione – contributi ad associazioni.

ESONERI OBBLIGHI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 12/04/2023, ha richiesto l'esonero parziale dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (Scuola Formazione Forense Avv. Pietro Drago), il Consigliere Segretario comunica che il Tesoriere della Scuola, Avv. Vitalba Alessandra, con nota dell'11/04/2023, ha trasmesso i bilanci consuntivi relativi agli anni 2020 e 2021, comunicando al tempo stesso che il bilancio consuntivo 2022 non risulta ancora redatto. La documentazione era stata richiesta dal Consiglio ad integrazione della istanza del 30.12.2022 per la concessione del contributo 2021 per il corso di preparazione all'esame di avvocato e per tutte le attività di formazione svolte nell'anno 2021. Il Consiglio, esaminata la documentazione trasmessa e valutata la situazione finanziaria della Scuola Forense, ritenuto che le attività svolte e completate nel corso del 2021 sono state finanziate con risorse comunque già erogate anche da questo Consiglio, ritenuto pertanto che non si ravvedono motivazioni per attribuire ulteriori risorse relative ad una

annualità già conclusa, delibera di non accogliere la richiesta di concessione del contributo relativo all'anno 2021. Inoltre il contributo preventivato in favore della Scuola e non richiesto entro la chiusura dell'esercizio 2021 non è confluito tra le passività del conto patrimoniale dell'Ordine, andando a costituire economia della previsione di bilancio alla quale era riferita.

===== OMISSIS =====

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (Pagamento fatture ai fornitori), il Consigliere Tesoriere comunica che sono pervenute le seguenti fatture elettroniche riguardanti la fornitura di beni e servizi per l'anno 2023:

- Fattura N. FE/261 del 27/03/2023 della Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. dell'importo complessivo di euro 427,00 per competenze incarico RSPP 1° semestre 2023 (contratto prot. 2019/S/149/00 del 23.04.2019), di cui € 350,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 77,00 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Loredana Mazzarella, n. q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della ditta Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. dell'importo imponibile in fattura pari ad € 350,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 77,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 15/FE del 05/04/2023 della Verde Idea di Zappata Daniele Maria dell'importo complessivo di euro 187,00, per fornitura fiori Congresso Giuridico Forense, di cui € 170,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 17,00 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24.

Il Consiglio:

richiamata la delibera del 23.02.2023, con la quale il Consiglio autorizzava le spese per la realizzazione del Congresso Giuridico Forense, impegnando sul capitolo 26.7 spese di formazione – organizzazione eventi formativi una somma fino ad euro 800,00;

dato atto che la prenotazione di impegno di spesa, assunta con la citata determinazione, non è risultata sufficiente, seppur in misura oggettivamente limitata, a coprire tutti i costi del Congresso;

Ritenuto infatti che da un riepilogo delle spese ci sono maggiori oneri per circa 18,00 euro,

delibera:

- di impegnare ulteriori euro 20,00, ad integrazione di quanto prenotato con delibera del 23.02.2023, per la realizzazione del congresso, impegnando sul capitolo 26.7 spese di formazione – organizzazione eventi formativi una somma fino ad euro 820,00;

e previa astensione del Consigliere Avv. Loredana Mazzarella, n. q. di R.P.C.T.,

Delibera

di autorizzare il pagamento in favore della ditta Verde Idea di Zappata Daniele Maria dell'importo imponibile in fattura pari ad € 170,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 17,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (Protocollo liquidazione dei compensi dei professionisti delegati alle vendite), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la bozza di protocollo, trasmessa lo scorso 7.2.2023 da un gruppo di avvocati che operano prevalentemente nel settore delle vendite delegate, per la liquidazione dei compensi dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari da sottoporre al Presidente del Tribunale di Trapani. Il Consiglio approva la bozza di protocollo e ne dispone la trasmissione al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Presidente della sezione Civile del Tribunale di Trapani.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (Varie ed eventuali):

- Il Sig. =====, con istanza del 13/04/2023, ha richiesto la segnalazione di un avvocato per l'assistenza in un procedimento di mediazione obbligatoria avente ad oggetto =====. Il Consiglio delibera di segnalare il nominativo dell'Avv. Martinico Salvatore.

- =====, con istanza del 17/04/2023, ha richiesto la segnalazione di una terna di avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per =====. Il Consiglio delibera di segnalare i nominativi dei seguenti professionisti iscritti nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato: Avv. Cusa Anna Lisa, Avv. Norrito Giosuè e Avv. Spina Francesco.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (Recupero crediti morosi più anni), i Consiglieri Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Mazzarella Loredana, incaricati di prendere contatti con l'Agenzia delle Entrate di Trapani per verificare la fattibilità del recupero dei crediti dei morosi per più anni mediante iscrizione a ruolo, propongono al Consiglio di rinviare la trattazione ad una prossima seduta. Il Consiglio accoglie la proposta e rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Forense), il Consigliere Segretario comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza Forense, con nota del 31/03/2023, ha reso noto che il prossimo 31 maggio 2023 scadrà il termine per il rinnovo della polizza in favore dei dipendenti dei Consigli dell'Ordine per la copertura assicurativa polizza sanitaria base "grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi". Il premio assicurativo annuo è pari ad € 348,25 per ciascun dipendente. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Loredana Mazzarella, n. q. di R.P.C.T., all'unanimità, delibera di autorizzare il versamento in favore di Unisalute s.p.a. del premio annuo pari ad € 696,50 per il rinnovo della polizza per i due dipendenti del Consiglio per la copertura assicurativa Polizza Sanitaria Base "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosì", dando mandato al Tesoriere per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

§ Terminata la trattazione del diciottesimo punto all'ordine del giorno, il Consiglio dell'Ordine esprime la propria solidarietà alla collega Ilaria Salamandra del Foro di Roma per la decisione assunta dal Tribunale di Roma di respingere la sua richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. L'episodio processuale costituisce una gravissima lesione al diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ma, soprattutto, una gravissima offesa alla dignità di donna e al fondamentale diritto del lavoratore connesso alla genitorialità.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,05 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 10 maggio 2023 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giulio Vulpitta

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Longo